



RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI ED ACCANTONAMENTI

Regolamento interno

Approvazione – C.d.G. 24.07.2018

Modifica – C.d.G. 23.09.2019

Rateizzazione debiti pregressi per l'emissione di DURC (DOL)

La rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti di imprese morose che richiedano il rilascio del DOL, in ottemperanza a quanto disposto dal Comitato della Bilateralità nella Delibera 2/2015, potrà essere concessa, in via eccezionale, purché vengano seguiti i criteri sottoelencati.

La rateizzazione sia approvata dal Comitato di Presidenza.

Il debito venga rateizzato per un periodo massimo di 6 mesi, ampliabile a 12 o più mesi, purché in conformità a quanto di volta in volta stabilito dal Comitato della Bilateralità nelle sue delibere e dalla CNCE nei suoi Regolamenti.

L'impresa presti "idonee garanzie", ovvero la rateizzazione sia assistita da una delle seguenti condizioni:

- a. **DEBITI > 15.000 EURO | Fidejussione bancaria o assicurativa** da parte di primaria compagnia e/o istituto a livello nazionale, purché presente, chiaramente espressa, la clausola di rinuncia, da parte del fideiussore, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale¹.
- b. **DEBITI < 15.000 EURO | Cambiale** sottoscritta dall'emittitore², in cui non viene snaturato in alcun modo il credito privilegiato della Cassa Edile o sostituito da altra negoziazione e/o analoga pattuizione.

Una rateizzazione³ senza "idonee garanzie" esclude automaticamente il rilascio del DOL⁴.

L'impresa dovrà sottoscrivere comunque una clausola di salvaguardia in cui sia chiaramente indicato che:

- il ritardo nel pagamento delle rate del piano di rateizzazione, a conclusione dello stesso, genererà indennità integrativa, ostativa al rilascio del DOL se superiore a 150 euro, da pagare a conclusione della rateizzazione;
- in caso di escussione e mancato pagamento da parte del soggetto che ha rilasciato la fidejussione, le spese legali per l'azione di recupero crediti nei confronti di quest'ultimo saranno comunque addebitati all'impresa e faranno parte dei debiti ostativi al rilascio del DOL.



Le somme oggetto di rateizzazione, oltre accantonamenti e contributi, dovranno comprendere anche tutti gli altri debiti, di qualsiasi natura, di competenza della CE.

Le somme oggetto di rateizzazione siano al netto dell'immediato pagamento di un acconto sul dovuto del:

- **10%** in caso di rateizzazione sino a **12 mesi**;
- **30%** in caso di rateizzazione sino a **24 mesi**.

Le spese legali potranno essere rateizzate nel piano di rientro, in concomitanza o meno con il numero di rate concordate, da pagare sia separatamente che congiuntamente alle rate ordinarie.

L'impresa potrà effettuare il pagamento delle rate anche attraverso i siti Web della Cassa Edile, con gli strumenti di *e-payment online* che la tecnologia di volta in volta metterà a disposizione. I costi delle commissioni di pagamento e delle transazioni sono a carico dell'impresa e calcolati al momento del pagamento online, così come concordati con i soggetti gestori delle procedure.

In caso di pagamento con assegno circolare, vale la data di emissione dell'assegno, indipendentemente dai tempi d'incasso.

In caso di tempistiche di scadenza del DOL in contrasto con i tempi di ritiro delle cambiali dagli istituti bancari domiciliatari, è comunque possibile – in via eccezionale - mantenere attivi contemporaneamente i due piani di rientro (quello attivo e quello nuovo) e attuare il rilascio del DOL. Resta inteso che l'impresa dovrà pagare entrambe le scadenze nei tempi previsti o, se possibile, chiudere rapidamente il primo piano di rientro ancora attivo.

L'impresa che rispetta la rateizzazione va considerata come regolare ai fini del rilascio del DOL⁵.

Il beneficio della rateizzazione decade allorché:

- a. non vi sia regolarità nel pagamento delle rate del piano di rateizzazione, ossia vi siano più di:
 - a. **tre mensilità** continuativamente non versate in caso di **fidejussione**⁶;
 - b. **due mensilità** in caso di **cambiale**⁷.

Una volta concessa la rateizzazione, ossia successivamente al rilascio del DOL, l'avvio o la prosecuzione delle azioni legali nei confronti dell'impresa morosa rimarrà sospesa sino alla completa estinzione del debito o sino all'eventuale decadenza del beneficio della rateizzazione.

La decadenza del beneficio della rateizzazione determinerà l'immediato avvio o riattivazione dell'azione legale⁸.



Un'impresa che non abbia rispettato il piano di rientro non potrà richiedere una nuova regolarizzazione se non prima abbia definitivamente chiuso la precedente rateizzazione, con pagamento almeno del 50% delle somme mancanti, più spese legali⁹.

Il trasferimento può essere effettuato più volte, fatto salvo non si ravvedano comportamenti elusivi finalizzati ad abusare del beneficio della rateizzazione.

In merito delibera il Comitato di Presidenza.

Rateizzazione debiti pregressi senza necessità di DOL

La rateizzazione dei debiti pregressi, ossia che non abbia come scopo la regolarizzazione dell'impresa per l'emissione del DOL, è possibile solo per quelle "non attive" o "sospese".

Per impresa "non attiva" o "sospesa" deve intendersi quell'impresa che abbia presentato sospensione delle attività prima della richiesta della rateizzazione e che abbia la **matricola INPS sospesa o chiusa**, così come si evince dai codici CSC del DOL.

In caso di debito pregresso di una impresa "non attiva" o "sospesa", la rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di:

1. **24 mesi** per importi < **15.000** euro,
2. **36 mesi** per importi > **15.000** euro,

senza necessità di produrre idonee garanzie (fidejussioni o cambiali).

Il Comitato di Presidenza può derogare alle precedenti indicazioni sulla base dei singoli casi non espressamente ricompresi nel presente regolamento, sempre nel massimo di 36 mesi e senza rilascio del DOL.

Sempre il Comitato di Presidenza, sulla base del precedente comportamento dell'impresa richiedente rateizzazione del debito, può richiedere eventuali "idonee garanzie" anche senza necessità di DOL.

Nel caso in cui, durante il periodo di rateizzazione, l'impresa inizialmente "non attiva" o "sospesa" riprendesse le attività operative, ossia invii nuovamente MUT alla Cassa Edile o riattivi la matricola INPS, il piano di rateizzazione dovrà essere trasformato, con le condizioni previste per il rilascio del DURC.

Il piano per la rateizzazione dei debiti pregressi viene approvato dal Comitato di Presidenza.

L'impresa potrà effettuare il pagamento delle rate anche attraverso i siti Web della Cassa Edile, con gli strumenti di *e-payment online* che la tecnologia di volta in volta metterà a disposizione.



Cassa Edile di Lecce

Regolamento

**PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO
Rateizzazione contributi e accantonamenti**

Pagina **4** di **6**
Rev.1.1 del 15/10/2019

I costi delle commissioni di pagamento e delle transazioni sono a carico dell'impresa e calcolati al momento del pagamento online, così come concordati con i soggetti gestori delle procedure.

In caso di pagamento con assegno circolare, vale la data di emissione dell'assegno, indipendentemente dai tempi d'incasso.

Un'impresa che non abbia rispettato il piano di rientro non potrà richiedere una nuova regolarizzazione se non prima abbia definitivamente chiuso la precedente rateizzazione, con pagamento almeno del 50% delle somme mancanti, più spese legali¹⁰.

Il trasferimento può essere effettuato più volte, fatto salvo non si ravvedano comportamenti elusivi finalizzati ad abusare del beneficio della rateizzazione.

In merito delibera il Comitato di Presidenza.

Codice Fiscale 80017520752



NOTE SULLE SPECIFICHE PROCEDURALI

¹ **SUDDIVISIONE** | L'importo complessivo del debito può essere suddiviso dall'impresa in uno o più piani di rateizzazione, anche d'importo inferiore a 15.000 euro, purché per ognuno di questi vi sia comunque come garanzia una specifica fidejussione bancaria o assicurativa (dello stesso istituto/assicurazione o di istituti/assicurazioni diverse) espressamente riferita allo specifico periodo di debito ricompreso in ogni singolo piano di rateizzazione, ossia la singola fidejussione non può coprire cumulativamente i diversi piani.

Nel caso di unico debito suddiviso in diversi piani di rateizzazione: a) tutti i singoli piani dovranno avere inizio e fine coincidenti; b) non potranno essere concesse ulteriori rateizzazioni di debito successivo senza che prima non siano stati conclusi tutti i predetti diversi piani di rateizzazione.

² **CAMBIALE** | La cambiale, per essere accettata, dovrà essere controfirmata dal Comitato di Presidenza.

La cambiale dovrà riportare: a) nel riquadro "Debitore" il timbro ufficiale dell'impresa con relativa Partita IVA e/o Codice Fiscale; b) nel riquadro "Firma" la sottoscrizione dell'Amministratore o del Rappresentante legale dell'impresa (non sono accettate altre firme). Non potranno essere accettate cambiali nel caso in cui l'impresa e/o il suo amministratore e/o rappresentante legale (anche come persona fisica) risultino protestati alla data della presentazione.

Non sono accettabili, inoltre, cambiali di soggetti diversi dall'impresa e/o il suo amministratore e/o rappresentante legale.

Le cambiali potranno essere consegnate per il pagamento o alla banca di riferimento della Cassa Edile o al Notaio con cui è stata stipulata apposita convenzione.

Tutti i costi per la gestione delle cambiali (bolli, commissioni, protesti, penali, ecc.) saranno a carico dell'impresa (non costituiscono causa ostativa al rilascio del DOL).

³ **INDENNITA'** | Sulle somme oggetto di rateizzazione dovrà essere applicata l'indennità integrativa, secondo quanto disposto dalla CNCE. La predetta indennità effettivamente dovuta verrà calcolata: a) In fase di sottoscrizione del piano di rateizzazione, sulla base della tempistica degli effettivi debiti realizzati nel tempo; b) In fase di chiusura del piano di rateizzazione, sulla base della tempistica degli effettivi pagamenti realizzati durante il lasso di vigenza dello stesso.

⁴ **VALUTA CAMBIALI** | In caso di cambiali pagate dall'impresa ma la cui valuta non sia stata ancora trasferita alla Cassa Edile (ossia registrata sul conto corrente), il DOL potrà essere comunque rilasciato previa verifica dell'effettivo possesso da parte dell'impresa degli effetti riscattati (tenendone copia nella procedura di rilascio del DOL sul DURC Client) e, in mancanza, solo previa acquisizione di email di attestazione della banca e/o notaio comprovante gli effettivi pagamenti realizzati per riscattare la cambiale.

⁵ **URGENZE** | Nel caso in cui il DOL sia in scadenza (o vi sia richiesta urgente di regolarizzazione da parte dell'impresa) e per motivazioni varie non sia stato possibile ottenere le firme del Comitato



di Presidenza (trasferte, ferie, malattie, ecc.), il Direttore, sul DURC Client o via mail o altro sistema comunque tracciabile, verificata la corrispondenza della procedura ai dettami del presente regolamento, può anticipare l'autorizzazione all'addetto al rilascio del DOL, portando successivamente a ratifica del Comitato di Presidenza l'atto.

⁶ **ESCUSSIONE** | L'impresa dovrà ricevere, entro 15 gg. una comunicazione di sollecito per la regolarizzazione; se la regolarizzazione non avviene nei 15 gg successivi alla comunicazione, si procederà automaticamente all'escussione della fidejussione.

⁷ **MANCATI PAGAMENTI** | La cambiale non pagata e/o andata in protesto dovrà essere trasmessa al legale perché attivi il decreto ingiuntivo e/o precetto per la sua riscossione (e successive azioni di pignoramento nel caso di mancato pagamento).

Le cambiali ancora non scadute andranno ritirate dalla banca e/o notaio e trasmesse al legale perché attivi il Decreto Ingiuntivo (e successive azioni legali in caso di mancato pagamento).

⁸ **RECUPERO** | Nel caso di rateizzazione non rispettata e conseguente escussione della fidejussione, qualora si verifichi un mancato pagamento del dovuto da parte del soggetto garante, l'azione legale di recupero del credito nei confronti del predetto soggetto verrà attivata dal Comitato di Presidenza previa valutazione della effettiva fattibilità del recupero stesso, ossia verifica che il soggetto suddetto non sia in fase di liquidazione, fallimento o cessazione, o comunque che i costi legali non siano sproporzionati rispetto a quelli effettivamente ottenibili con la procedura legale di recupero crediti.

⁹ **RINEGOZIAZIONE** | In caso di cambiali, quelle non ancora scadute vanno ritirate dalla banca e/o dal notaio presso cui sono depositate e si procede alla stesura di un nuovo piano di rateizzazione, comprensivo del debito non saldato del precedente piano, più il nuovo debito. Le cambiali ritirate vanno distrutte: i costi del ritiro sono a carico dell'impresa. Per le cambiali pagate dall'impresa ma con valuta non ancora accreditata alla Cassa Edile vale quanto disposto al punto (4).

¹⁰ Ibidem.